

Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 20-11-2019) 12-03-2020, n. 7049

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -
Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
Dott. OLIVA Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20974-2018 proposto da:

T.A. e M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA n. 63, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CONTALDI che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ROLLE;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 02/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 204-bis C.d.S. proposto al Giudice di Pace di Pinerolo T.A. impugnava due distinti verbali di contravvenzione elevati in data 27.11.2013, proponendo querela di falso avverso il contenuto di detti atti, in quanto il verbalizzante avrebbe attestato come verificati in sua presenza fatti in realtà accaduti prima del suo intervento. Alla prima udienza il Giudice di Pace sospendeva il processo rimettendo le parti al Tribunale di Torino per la proposizione della querela di falso.

Con separato ricorso ex art. 204-bis C.d.S. i medesimi verbali venivano impugnati, sempre dinanzi il Giudice di Pace di Pinerolo, anche dal responsabile in solido M.E., il quale proponeva a sua volta querela incidentale di falso in relazione al contenuto degli atti di cui anzidetto. Anche in questo caso, l'opposizione veniva sospesa alla prima udienza con remissione delle parti al Tribunale di Torino per la proposizione della querela di falso.

Con atti di citazione notificati rispettivamente il 15.10.2014 ed il 19.12.2014, poi riuniti, T.A. e M.E. evocavano in giudizio il Ministero dell'interno chiedendo accertarsi la falsità ideologica dei due verbali di cui anzidetti. Si costituiva il Ministero resistendo alla domanda.

Con sentenza n. 2047/2016 il Tribunale di Torino rigettava la domanda condannando gli attori alle spese del grado.

Interponevano appello T.A. e M.E. e si costituiva il Ministero dell'Interno resistendo al gravame. Con la sentenza oggi impugnata, n. 1/2018, la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l'impugnazione condannando gli appellanti alle spese del secondo grado.

Propongono ricorso per la cassazione di tale decisione T.A. e M.E. affidandosi ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di Cassazione.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2699, 2700 e 2697 c.c., art. 148 C.d.S., comma 16, art. 146 C.d.S., comma 3 e art. 141 C.d.S., comma 8 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, con i quali invece i ricorrenti avevano specificamente contestato l'iter logico-argomentativo seguito dal Tribunale di Torino richiamando, a conferma delle censure proposte, le risultanze dell'istruttoria esperita in prime cure.

La doglianza è fondata. Ed invero dall'esame della sentenza di primo grado e dell'atto di citazione in appello, che il Collegio è autorizzato a condurre essendo stato dedotto un vizio di natura processuale, risulta che gli odierni ricorrenti avevano proposto specifiche ed articolate censure alla decisione del Tribunale, richiamando le risultanze istruttorie (cfr. pagg.14 e ss. dell'atto di appello) e censurando i punti salienti della decisione impugnata (cfr. pagg.12, 14, 19 e ss. dell'atto di appello).

Va, in argomento, ribadito il principio secondo cui "L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico"(Cass. Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18.9.2015 Rv.636741). Nè può essere ravvisato alcun profilo di carenza di specificità dei motivi di appello in presenza della riproposizione, da parte appellante, delle stesse ragioni di fatto e diritto già proposte in prime cure, posto il principio per cui "Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv.620524; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv.638551).

L'orientamento è stato confermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.645991), che hanno affermato il seguente principio: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio *prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (conformi, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv.648722; Cass. Sez.3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018, Rv.650421; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019, Rv.653027).

Dai richiamati principi, che meritano di essere ribaditi, discende l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del giudizio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 marzo 2020